STATUTO COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita associazione denominata "Associazione Italiana disfunzione organi pelvici" in breve "A.I.D.O.P.".

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS) nell'ambito degli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, Art.4 comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS.

L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte della istituzione preposta.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'Associazione ha sede legale in Palermo Via Del Bersagliere n. 53.

SCOPI

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della solidarietà, dell'assistenza sociale e sociosanitaria. L'Associazione si propone lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere le persone affette da turbe disfunzionali del complesso pelvi-perineale in genere, ma con particolare attenzione per l'incontinenza fecale, urinaria o mista, i loro parenti e tutti coloro che si occupano dei loro problemi, al fine di fornire indicazioni, informazioni, supporto logistico nella programmazione e nell'evoluzione del percorso diagnostico e terapeutico finalizzato alla differenziazione, qualificazione e quantificazione delle cause delle loro patologie. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Gli scopi dell'associazione sono:

1. Promuovere e sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare nuove terapie, sviluppando e migliorando gli approcci di prevenzione e diagnosi.

- 2. Favorire una più ampia conoscenza della malattia e l'impiego di mezzi atti a ridurre gli effetti invalidanti, sociali e psicologici a carico degli ammalati e delle famiglie coinvolte.
- 3. Stimolare ed incrementare la sensibilità pubblica sulla natura altamente invalidante e compromettente, in termini di vita, di relazione sociale, delle manifestazioni disfunzionali derivanti dalla compromissione della integrità anatomica e funzionale degli organi contenuti nel distretto anatomico pelvico.
- 4. Stabilire una rete di comunicazione e supporto tra le famiglie, gli amministratori ed i responsabili gestionali delle strutture presso le quali i pazienti vengano seguiti o comunque affidati, nonché gli operatori sanitari o sociali operanti presso tali strutture.
- 5. Difendere i diritti civili, la dignità personale degli individui affetti da turbe disfunzionali ed in particolare da incontinenza. Fornire loro la possibilità di accedere ad un supporto psicologico qualificato ed adeguato, garantire loro la informazione in merito alle possibili opzioni terapeutiche disponibili, mettere a loro disposizione professionalità, collegialità, organizzazione al fine di rendere veloce, essenziale e di eccellenza il processo diagnostico e l'orientamento verso un ottimale trattamento terapeutico.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- 1. Promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulle cause, le cure, la prevenzione delle affezioni disfunzionali del comparto anatomico specificamente indicato.
- 2. Agire come fonte d'informazione e aggiornamento (attraverso la pubblicazione di articoli, l'organizzazione di corsi, convegni etc...) per il personale sanitario medico ed infermieristico.
- 3. Promuovere sul piano nazionale l'emanazione di linee guida per una diagnosi precoce, corretta ed accurata della patologia specifica garantendo il supporto di specialisti esperti contattabili in ogni ambito territoriale nazionale e disponibili a garantire, gratuitamente, a domicilio o presso gli istituti di ricovero o assistenziali, per i pazienti non trasportabili o altamente invalidanti, valutazioni gratuite e consulenze per il personale sanitario ad essi dedicato.
- 4. Svolgere azioni di stimolo per l'istituzione di centri di assistenza sanitaria, psicologica, sociale al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale. Favorire con ogni mezzo la diffusione dell'informazione agli operatori sanitari, medici, e sociali (anche nell'ambito di attività assistenziali già organizzate). Sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli ammalati e delle loro famiglie, il recupero degli ammalati stessi e il reinserimento alla vita sociale.
- 5. Curare contatti con le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, le Università, i Centri Ospedalieri, gli Enti e le Istituzioni Pubbliche Private che perseguono progetti e fini di interesse per l'Associazione. A tale scopo l'Associazione potrà stipulare, con i soggetti suddetti, appositi accordi o convenzioni nonché avviare rapporti di collaborazione.
- 6. Curare il collegamento con le Associazioni Straniere ed Internazionali che hanno finalità analoghe.

- 7. Curare i contatti con tutte le Associazioni che si occupano di malattie socialmente invalidanti o altre malattie che abbiano a coinvolgere gli organi del complesso pelvico e dell'apparato colo-retto-anale, genitale, urinario, per scambiare con esse informazioni utili relative alle attività svolte sia mediche che sociali, ad adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per la proposizione di norme più rispondenti alle esigenze dei malati affetti da incontinenza.
- 8. Aiutare gli ammalati ad ottenere i servizi sociali di previdenza e di assistenza cui hanno diritto, per legge, su richiesta personale o dei congiunti o dei medici curanti.
- 9. Raccogliere finanziamenti a sostegno di questi scopi.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti conseguiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ATTIVITA' DIVERSE

Art. 3

L'associazione può esercitare attività "diverse" da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs. 117/2007 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

SOCI

Art. 4

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche, Enti ed altre Associazioni che ne condividono gli scopi. L'ammissione o la non ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento alla quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è

rivalutabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto della Costituzione della Associazione o che per particolari meriti o ragioni eccezionali si intenda qualificare tali. Questi ultimi verranno nominati mediante votazione a maggioranza di voti dei soci fondatori.
- Ordinari: coloro che sono affetti dalla incontinenza o da sindromi correlate ed i loro parenti entro il quarto grado.
- Onorari: le persone fisiche e giuridiche ovvero Enti o altre Associazioni che abbiano contribuito al progresso dell'Associazione e dell'assistenza agli ammalati o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione.
- Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e che si interessano alla vita e all'attività dell'Associazione, pur non rientrando nelle categorie precedenti, in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci Ordinari e Sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati, questa deve essere inoltrata all'Associazione.

I soci Onorari sono nominati dal Comitato Direttivo anche se sono già soci Ordinari o Sostenitori. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo della quota associativa. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di Simpatizzante alle persone che non vogliono essere iscritte come soci ma versino un contributo in denaro volontario e soprattutto intendono partecipare al raggiungimento degli scopi dell'associazione. I Simpatizzanti non hanno diritto al voto.

La quota minima di iscrizione e la quota associativa annuale sono definite annualmente dal Comitato Direttivo. Ognuno è libero di versare quote maggiori senza che ciò comporti l'acquisizione di particolari diritti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo per la mora superiore a sei mesi del pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento, da parte del socio, di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'associazione,

ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio è formato:

- dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali, eventuali contributi volontari dei soci da contributi straordinari non obbligatori che potranno essere richiesti agli associati in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi (rette, borse di studio, rimborsi e concorsi, spese, assegni, premi, sussidi, contributi statali, regionali, provinciali, comunali) di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche sia italiane che straniere;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ulteriori entrate derivanti da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse e curate dall'Associazione, dai singoli soci o da terzi;
- da ogni altra entrata comunque destinata all'Associazione.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:
- · donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Dalle entrate relative alle attività "diverse" di cui all'art.6 del codice del terzo settore e dalle entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Scientifico (se nominato)
- il Collegio dei revisori dei conti (se nominato)

ASSEMBLEA

Art. 7

I soci formano l'assemblea che è l'organo sovrano dell'Associazione. All'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci, quale che sia la categoria a cui appartengono, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto che potrà al massimo rappresentare, tramite delega scritta, altri due soci.

Agli Associati Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

Per la validità della costituzione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti (se nominato);
- nomina il Comitato Direttivo
- delibera su ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intenda sottoporre alla sua valutazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione (scritta, e-mail, fax o telefonica) contenente

l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e dell'ordine del giorno.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, dal membro presente più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso. Il verbale di Assemblea viene inserito nell'apposito registro riunioni tenuto a cura del Segretario dell'Associazione.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 8

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di tre membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente. Nomina, inoltre, un Segretario anche tra soggetti esterni al Comitato Direttivo. In qualunque momento, ove ritenuto opportuno, il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un Tesoriere definendone compiti e funzioni.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, questo coopterà altri membri (individuandoli, ove presenti, tra i primi non eletti dall'Assemblea, in caso contrario tra gli altri soci) in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla successiva assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea. Delibera l'ammissione o la non ammissione di nuovi soci; può nominare i Soci benemeriti ed attribuisce la qualifica di Simpatizzante dell'associazione; determina le quote di iscrizione e le quote associative annuali; stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Decide, previa consultazione non vincolante del Comitato Scientifico (se nominato), le modalità di utilizzo dei fondi dell'associazione; può istituire borse di studio. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo può deliberare di procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione; provvede, ove ritenuto opportuno, alla nomina o alla revoca - anche di un solo membro - del Comitato Scientifico e del Collegio Revisori dei Conti; il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, possono essere prese anche mediante consultazione per e-mail.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo tenuto dal Segretario dell'Associazione. In caso di consultazione per e-mail deve essere allegato al registro riunione l'intera corrispondenza telematica intercorsa tra i membri del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno trenta giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera scritta, e-mail, fax o telefono.

Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PRESIDENTE

Art. 9

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Comitato Direttivo. Il Presidente, ed in caso di una sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Al Presidente vengono conferiti i poteri di aprire i conti correnti bancari e chiedere affidamenti bancari. Il Segretario dell'associazione è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari.

SEGRETARIO

Art. 10

Il Segretario può essere scelto anche tra soggetti estranei al Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la stesura e la tenuta dei verbali del Consiglio nell'apposito registro riunioni; tiene i rapporti con l'Assemblea e conserva il registro riunioni della stessa; provvede agli adempimenti per la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede inoltre alla verifica ed all'inoltro della corrispondenza. Il Segretario svolge anche le funzioni di tesoriere (se non nominato) provvedendo alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite dell'associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 11

Il Comitato Scientifico è composto al massimo da 9 membri appartenenti alla comunità medica e scientifica che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per le disfunzioni e per la incontinenza in particolare nonché per l'assistenza ai soggetti affetti da tali patologie. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati o revocati dal Comitato Direttivo. Ogni membro del Comitato Scientifico è tenuto a:

- rendere disponibile, su richiesta dell'Associazione, il proprio nominativo e riferimento completo al fine di poter essere contattato da altri medici, organizzazioni e dal pubblico in genere; - tenersi costantemente aggiornato sui progressi fatti dalla ricerca internazionale riguardo le sindromi da incontinenza e comunicarli tempestivamente all'associazione e agli altri membri del Comitato Scientifico;

- rappresentare l'intera associazione ad ogni manifestazione, convegno e gruppo di lavoro di carattere scientifico che abbia come uno degli argomenti la incontinenza o sindromi correlate.

Il Comitato Scientifico deve:

- appoggiare e suggerire le linee di ricerca sia in ambito nazionale che internazionale:
- rappresentare l'associazione nel mondo scientifico;
- sostenere le campagne di promozione e sensibilizzazione intraprese dall'associazione.

I membri cessano di appartenere al Comitato Scientifico:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di fornire i servizi richiesti;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominata, ove ritenuto necessario, del Comitato Direttivo. Si compone di tre membri rieleggibili. Il Comitato Direttivo può revocare il singolo revisore ovvero l'intero collegio. La durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti coincide con quella del Comitato Direttivo che lo ha nominato prorogato fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica.

Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambio delle attività dell'Associazione e la loro opera non è soggetta a retribuzione.

In caso di dimissioni o revoca o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un sostituto. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Il Collegio dei Revisori verifica ed assicura l'aderenza della gestione economico-finanziaria dell'associazione alla normativa vigente e alle disposizioni statutarie.

Il Collegio dei Revisori redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sul bilancio d'esercizio che il Comitato Direttivo presenta all'Assemblea riunita per l'approvazione del bilancio stesso.

CARICHE

Art. 13

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

BILANCIO

Art. 14

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio Preventivo e Consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3 del D.Lgs 117/2017.

SCRITTURE CONTABILI

Art. 15

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. n.117/2017.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCIOGLIMENTO

Art. 17

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni di utilità sociale, ad associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

NORME FINALI

Art. 18

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice civile.

Carlo Bargiggia

Mario Feo

Benedetto Di Trapani